

Causa C-370/23**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

13 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Slovacchia)

Data della decisione di rinvio:

26 aprile 2023

Ricorrente:

Mesto Rimavská Sobota

Convenuta:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

[OMISSIS]

*[Denominazione dell'organo giurisdizionale, numero della causa]***ORDINANZA**

Il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), nella causa tra: **Mesto Rimavská Sobota** (Comune di Rimavská Sobota), ricorrente, con sede in Rimavská Sobota, [OMISSIS] [indirizzo, numero identificativo], rappresentato dallo studio legale [OMISSIS] [dati relativi all'avvocato], e **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky** (Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica slovacca), convenuto, con sede in [OMISSIS] [indirizzo] Bratislava; nel procedimento di controllo della legittimità della decisione del convenuto del [OMISSIS] [numero di causa] del 25 giugno 2019, sul ricorso per cassazione del ricorrente contro la sentenza del Krajský súd v Banskej Bystrici (Tribunale regionale di Banská Bystrica, Repubblica slovacca) [OMISSIS] [numero del procedimento] del 13 maggio 2020,

h a c o s ì d e c i s o :

- I.** Il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa) **sospende** il procedimento [OMISSIS] [*indicazione della normativa nazionale*].
- II.** Il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa) **sottopone** alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **la seguente questione pregiudiziale:**

Se l'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati, debba essere interpretato nel senso che la commercializzazione del legno comprende anche la vendita a titolo oneroso di legno grezzo o di legna da ardere di cui all'allegato 1 di tale regolamento, qualora ai sensi del contratto il taglio del legno sia effettuato dall'acquirente su istruzioni e sotto la supervisione del venditore.

Motivazione

- 1 La Corte suprema amministrativa sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (in prosieguo: il «regolamento»).

I.

Controversia principale e procedimento dinanzi ai giudici nazionali

- 2 Con decisione [OMISSIS] [*numero del procedimento*] del 25 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione del convenuto»), congiuntamente alla decisione dello Slovenská lesnícko - drevárska inšpekcia (Ispettorato slovacco per le foreste e legname [OMISSIS] [*numero*] del 10 aprile 2019 (in prosieguo: la «decisione di primo grado»), il convenuto ha inflitto al ricorrente un'ammenda dell'importo di EUR 2 000 ai sensi dello zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (legge n. 113/2018 relativa alla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno e sulla modifica e integrazione della legge n. 280/2017 sulla fornitura di sostegno e sovvenzioni in agricoltura e nello sviluppo rurale e che modifica della legge n. 292/2014 sul contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei, che modifica e integra alcuni leggi, come successivamente modificata; in prosieguo: la «legge sul legno»), per aver commesso un «altro illecito amministrativo» ai sensi

dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della legge sul legno, illecito che il ricorrente avrebbe commesso per non aver tenuto, in qualità di operatore, un sistema di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della legge sul legno, e ha inoltre deciso a suo carico misure correttive.

- 3 Il convenuto sostiene che il ricorrente, in quanto comune, è, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dello č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (legge n. 369/1990 relativa ai comuni), come modificata, una persona giuridica che, alle condizioni stabilite dalla legge, gestisce in modo indipendente i propri beni e le proprie entrate. Pertanto, non si tratta di un'organizzazione che non è stata costituita a fini d'impresa o che non poteva esercitare attività commerciale.
- 4 Concordando con l'autorità di prima istanza, il convenuto ha sottolineato che dalle ricevute di pagamento acquisite è emerso che il ricorrente, attraverso la vendita diretta, ha venduto legna da ardere a persone fisiche [OMISSIS]. Tali ricevute facevano riferimento ai moduli «*permesso di autoproduzione di legno*» e «*LA 43 Prova dell'origine del legno*», in cui sono specificati il tipo di legno – legna da ardere – e il relativo volume. Il convenuto riteneva che, trattandosi della prima vendita di legna da ardere, fosse irrilevante chi, alla fine, ha proceduto al taglio del legno. Secondo il convenuto, poiché l'oggetto della commercializzazione del ricorrente era legname/legna da ardere, era irrilevante, ai fini della valutazione del ricorrente come operatore, chi avesse proceduto al taglio del prodotto così venduto, o se si fosse realizzata una vendita di legno già tagliato o di legname in piedi con incluso il diritto al successivo abbattimento.
- 5 Il convenuto ha inoltre sottolineato che il fascicolo amministrativo conteneva anche un bando di gara per la «*vendita di legname in piedi*» nonché la copia del contratto di vendita [OMISSIS] [numero] sottoscritto dal ricorrente [OMISSIS] in [data] [OMISSIS] [OMISSIS] [denominazione dell'acquirente], e dall'acquirente, il cui articolo II, paragrafo 1, riportava che oggetto del contratto era l'obbligo del venditore (il ricorrente) di «*vendere il legname*» e che, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 2, il venditore si impegnava a consentire all'acquirente di «*realizzare il taglio del legno*». Da altre disposizioni del contratto si evince che, a seguito dell'attività di taglio, si sarebbe dovuta effettuare la «*misurazione del legname*» in presenza dei dipendenti del ricorrente, quindi anche dopo le operazioni di taglio il ricorrente svolgeva un'ulteriore attività connessa alla vendita e alla commercializzazione del legno. Oggetto del contratto era quindi il legno grezzo. Anche in questo caso, il convenuto ha ritenuto che fosse irrilevante chi avesse proceduto al taglio del legno se l'oggetto della vendita era il legno stesso. A suo avviso, il ricorrente aveva, quindi, lo status di operatore.
- 6 Poiché il ricorrente, in qualità di operatore, non ha applicato correttamente il sistema di dovuta diligenza, il convenuto ha ritenuto che esso avesse commesso un «*altro illecito amministrativo*» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della legge sul legno, infliggendo a suo carico un'ammenda.

- 7 Il ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo contro la decisione del convenuto, sostenendo che, poiché esso vendeva legname in piedi unitamente al diritto di taglio, non ha assunto lo status di operatore. Esso ritiene inoltre di non aver mai distribuito, e nemmeno utilizzato, legno o prodotti da esso derivati nell'ambito della sua attività commerciale. Pertanto, a suo avviso, non aveva lo status di operatore e non era soggetto agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della legge sul legno e non poteva essere sanzionato per tali obblighi. Esso ha fatto riferimento allo scenario 10bis della comunicazione della Commissione C (2016) del 12 febbraio 2016 contenente i cosiddetti *Esempi di scenari che definiscono l'operatore, scenario 10bis* ai sensi del quale:

Il proprietario della foresta Z vende alla società A i diritti di prelievo sugli alberi da legname nel terreno di proprietà di Z ai fini della distribuzione o dell'uso per mezzo dell'attività di A.

- > *La società A assume il ruolo di operatore economico quando preleva il legno ai fini della distribuzione o per l'uso per mezzo della sua attività.*

- 8 Il Krajský súd v Banskej Bystrici (Tribunale regionale di Banská Bystrica, in prosieguo: il «giudice amministrativo») ha respinto il ricorso amministrativo del ricorrente con sentenza del 13 maggio 2020 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Nel caso di specie, il giudice amministrativo ha ritenuto fondamentale stabilire se il ricorrente avesse lo status di operatore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, è tenuto ad applicare un sistema di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 6 del regolamento. In considerazione del fatto che nei casi accertati dalle autorità amministrative l'oggetto della vendita era il legno, il giudice amministrativo ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione del ricorrente come operatore, il fatto che tale legno fosse venduto in piedi (con il taglio a carico dell'acquirente) o solamente dopo il suo taglio. Si tratta comunque della commercializzazione per la prima volta sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno destinato alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale. Oggetto della vendita, infatti, era la legna da ardere di cui all'allegato 1 del regolamento.
- 9 Secondo il giudice amministrativo, lo scenario 10bis della comunicazione C(2016) della Commissione ha soltanto valore indicativo e non può essere applicato nel territorio della Repubblica slovacca in quanto non corrisponde alle condizioni previste dalla normativa nazionale. Nel modello di vendita scelto dal ricorrente, infatti, l'acquirente non dispone neppure dei documenti di base che costituiscono il presupposto per l'istituzione e il corretto mantenimento del sistema di dovuta diligenza, poiché non è iscritto come gestore forestale nel registro pertinente di cui alla legge sulle foreste. Il trasferimento in capo all'acquirente della responsabilità per il mantenimento del sistema di dovuta diligenza vanificherebbe quindi la finalità del regolamento e della legge sul legno. Se il ricorrente avesse effettivamente venduto il diritto di prelievo di legname in piedi, l'acquirente

sarebbe dovuto divenire gestore forestale, il quale avrebbe, tra l'altro, il dovere di tenere i registri forestali e altri registri correlati, ma ciò non è accaduto.

- 10 Avverso la sentenza impugnata il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione (in prosieguo: il «ricorrente per cassazione»). Il ricorrente per cassazione è del parere che la modalità di vendita da esso scelta per vendere legname in piedi, in cui al taglio provvedeva l'acquirente, non corrisponda alla nozione di «*commercializzazione di legno*» di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento e che pertanto esso non avrebbe nemmeno lo status di «operatore» di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento. Allo stesso tempo, il ricorrente per cassazione ha fatto nuovamente riferimento allo scenario 10bis della comunicazione della Commissione C(2016), che dovrebbe applicarsi al suo caso e in base al quale non dovrebbe essere considerato un operatore.
- 11 Allo stesso tempo, il ricorrente per cassazione ha ripetutamente chiesto al giudice di cassazione di sospendere il procedimento sul ricorso per cassazione e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 2, lettera c), del regolamento, dal momento che la causa in esame verte proprio sull'interpretazione del regolamento.
- 12 Il convenuto ha presentato un controricorso con cui ha mantenuto ferma l'argomentazione adottata nella sua decisione. Esso ha sottolineato che i soggetti che acquistavano legno dal ricorrente per cassazione non disponevano nemmeno dei documenti essenziali costituenti la base per l'istituzione e il mantenimento di un sistema di dovuta diligenza. Solo il ricorrente per cassazione, in qualità di gestore forestale (non avendo esso trasferito il diritto di taglio a terzi), dispone e tiene i vari registri previsti dallo zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch (legge n. 326/2005 sulle foreste, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge sulle foreste»), ed è registrato come gestore forestale ai sensi della legge in questione, circostanza che gli consente di disporre dei documenti base per il mantenimento del sistema di dovuta diligenza. Se fosse stato effettivamente ceduto il diritto di prelievo di legname in piedi, come dichiarato dal ricorrente per cassazione, l'acquirente sarebbe dovuto divenire gestore forestale con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, ma ciò, nel caso di specie, non si è verificato. Esso chiede al giudice di cassazione di respingere il ricorso per cassazione del ricorrente in quanto infondato.

II.

Diritto dell'Unione

- 13 Ai sensi dell'articolo 2, lettere b) e c), del regolamento:

b) «commercializzazione», la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Non costituisce «commercializzazione» la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno;

(c) «operatore», una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati...

- 14 *Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'articolo 6.*
- 15 *Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.*

III.

Normativa nazionale

- 16 *Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della legge sul legno, la presente legge regola [OMISSIS] i diritti e gli obblighi di un operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno.*
- 17 *Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della legge sul legno:*
- 1) *Un operatore che commercializza sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati è tenuto ad applicare un sistema di dovuta diligenza salvo che immetta nel mercato interno legno e prodotti da esso derivati soggetti a un sistema di licenze. Il sistema di dovuta diligenza è redatto in forma cartacea o elettronica prima dell'immissione del legno e dei prodotti da esso derivati sul mercato interno.*
 - 2) *Un operatore è obbligato a mantenere e valutare periodicamente il sistema di dovuta diligenza, salvo che si tratti di un sistema di dovuta diligenza istituito da un organismo di controllo.*
 - 3) *Un operatore che immette sul mercato interno legno e prodotti dal legno di alberi o da arbusti raccolti nel territorio della Repubblica slovacca ed è proprietario, amministratore, o gestore forestale di un terreno forestale, gestore ai sensi di normativa speciale, persona autorizzata a abbattere alberi o a rimuovere il sottobosco ai sensi di normativa speciale, persona autorizzata a abbattere alberi o arbusti, o soggetto che immette sul mercato interno legno e i prodotti da esso derivati, è obbligato a includere nel sistema di dovuta diligenza anche le informazioni, i documenti e i registri di cui alle leggi speciali e le*

informazioni sulla procedura di raccolta di legno, la movimentazione del legno e dei prodotti da esso derivati, il trasporto e l'immissione del legno e dei prodotti da esso derivati sul mercato interno, e i relativi documenti.

- 18 Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della legge sul legno in vigore fino al 31 dicembre 2019:

Un operatore commette un altro illecito amministrativo se [OMISSIS] non tiene un sistema di dovuta diligenza o se non mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 o 5...

- 19 Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della legge sul legno in vigore fino al 31 dicembre 2019:

L'autorità di vigilanza irroga ai sensi [OMISSIS] del paragrafo 1, lettere b), c) o d) per l'illecito amministrativo diverso un'ammenda da 2.000 a 10.000 euro ...

IV.

Sulla motivazione della domanda pregiudiziale

- 20 Basandosi sulle informazioni contenute nel fascicolo amministrativo e quello giudiziario, il giudice di cassazione constata che la causa in esame riguarda un meccanismo sanzionatorio adottato dal legislatore nazionale in virtù del potere di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento. Si tratta di un procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che il ricorrente per cassazione avrebbe dovuto rispettare nella sua qualità di operatore ai sensi dell'articolo 2, lettere b) e c), del regolamento. Sia nel procedimento amministrativo che in quello di cassazione, il ricorrente per cassazione ha sollevato, in particolare, la questione se la modalità di vendita del legno da esso scelta potesse essere considerata commercializzazione di legno ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento, e quindi se esso stesso fosse effettivamente un operatore ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento, soggetto agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento e al conseguente meccanismo sanzionatorio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della legge sul legno.
- 21 Dal fascicolo amministrativo e giudiziario, il giudice di cassazione ha stabilito che il ricorrente per cassazione, in quanto comune, è un ente locale, persona giuridica autonoma che dispone dei suoi beni (compreso il legno). Nell'ambito della gestione dei beni, il ricorrente per cassazione ha scelto un modello con il quale vendeva legname a persone fisiche e giuridiche a titolo oneroso. Il modo di procedere era tale che, sulla base di contratti stipulati o di vendite dirette a persone fisiche e giuridiche, vendeva legname per un determinato volume, che però non prelevava esso stesso; il taglio veniva invece assicurato dall'acquirente (dall'acquirente personalmente o da terzi). Da altre disposizioni contrattuali, nonché dalle dichiarazioni del ricorrente per cassazione – sia in sede

amministrativa che in sede giudiziaria – emerge chiaramente che il taglio da parte degli acquirenti del legno venduto avveniva nel modo seguente: i dipendenti autorizzati del ricorrente per cassazione (il venditore) contrassegnavano concretamente gli alberi che gli acquirenti potevano abbattere. In alternativa, essi delimitavano l'area per l'abbattimento, che avveniva sotto la supervisione dei dipendenti del venditore/ricorrente per cassazione.

- 22 Il convenuto ha considerato la modalità scelta relativamente al commercio del legno come una commercializzazione del legno ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento e che il ricorrente per cassazione, in quanto operatore ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento, avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. Nel caso di specie, il convenuto ha ritenuto decisivo il fatto che, nel contesto del diritto nazionale, il ricorrente per cassazione non aveva ceduto agli acquirenti il diritto di prelievo e di gestione di una determinata area, ma aveva solo venduto direttamente il legname, lasciando agli acquirenti l'organizzazione del taglio di tale legname. Secondo il convenuto, se il ricorrente avesse trasferito il diritto di abbattimento in una certa area agli acquirenti, questi ultimi sarebbero divenuti gestori forestali registrati ai sensi della legge sulle foreste (normativa nazionale) e solo sulla base di tale status avrebbero avuto informazioni sufficienti per poter tenere un sistema di dovuta diligenza. Secondo il convenuto, in caso di vendita di un volume definito di legname, è irrilevante, dal punto di vista dell'articolo 2, lettera b), del regolamento, chi ha realizzato il taglio, in quanto l'operatore è colui che ha venduto il legname e, in tal modo, lo ha immesso sul mercato.
- 23 Il ricorrente per cassazione contesta tale posizione del convenuto in quanto la modalità della vendita del legname da esso prescelta, nonostante la determinazione nel contratto del volume del legno, consiste essenzialmente nella vendita del diritto di prelievo di legname in piedi e non, pertanto, nella vendita di legno già tagliato. Facendo riferimento allo scenario 10bis della comunicazione della Commissione C(2016) del 12 febbraio 2016 (paragrafo [7] della presente ordinanza), il ricorrente per cassazione sostiene che tale modalità di vendita implica che non immette esso stesso il legno sul mercato ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento e pertanto non assume lo status di operatore di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento. Tale status lo potrebbero assumere/lo assumono solo gli acquirenti che hanno provveduto al prelievo del legno venduto.
- 24 Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice di cassazione ritiene che la presente causa sollevi una questione di interpretazione del diritto dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 2, lettere b) e c), del regolamento. Il giudice di cassazione ritiene inoltre che l'interpretazione dei termini «operatore» o «commercializzazione del legno» ai sensi dell'articolo 2, lettere b) e c), del regolamento, sia autonoma e indipendente dall'assetto della normativa nazionale o dalle previsioni di quest'ultima in merito al soggetto che debba avere o meno lo status di operatore. [OMISSIS] [*Ripetizione della questione pregiudiziale*]

- 25 Nel suo processo decisionale il giudice di cassazione non ha individuato alcuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella quale si sia occupata della questione sollevata o dell'articolo 2, lettere b) e c), del regolamento e, secondo il giudice di cassazione, la risposta alla questione sollevata non può essere chiaramente dedotta dalla formulazione dell'articolo 2, lettere b) e c), del regolamento. Poiché la questione controversa riguarda l'interpretazione del diritto europeo, il giudice di cassazione ritiene che competente a risolverla sia la Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 26 Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 2, lettere b) e c), del regolamento nel caso di specie, il giudice di cassazione sottolinea in particolare l'obiettivo e lo scopo del regolamento, che è quello di combattere il disboscamento illegale e la commercializzazione sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale (considerando 1, 3, 15 e 16 del regolamento). Secondo il giudice di cassazione, nel caso di specie, si tratta proprio di definire confini ragionevoli nell'interpretazione dell'articolo 2, lettere b) e c), del regolamento, cosicché, da un lato, non si giunga, attraverso una modalità di commercio del legno (vendita di legno) scelta in modo mirato, all'elusione dello scopo e della ratio del regolamento e degli obblighi derivanti dal sistema di dovuta diligenza e, dall'altro, non si giunga a un eccessivo ampliamento o a una duplicazione della nozione di operatore nei rapporti commerciali anche nei confronti di soggetti per i quali ciò non sia necessario, alla luce della finalità del regolamento.

V.

[OMISSIS]

27 [OMISSIS]

28 [OMISSIS]

29 [OMISSIS]

30 La decisione è stata adottata dal collegio della Corte suprema amministrativa della Repubblica Slovacca con 3 voti a favore e 0 contrari.

[OMISSIS] [*sospensione del procedimento, votazione del collegio, avvertenze riguardo all'impugnazione*]

Bratislava, il 26 aprile 2023

[OMISSIS] [*nomi dei giudici*]